

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole proponente quando intende di svolgere il suo progetto di legge.

**CASTAGNOLA.** Essendo all'ordine del giorno alcuni disegni di legge, la cui discussione non vorrei interrompere, e dovendo nella prossima settimana aver luogo l'esposizione finanziaria, pregherei la Camera di voler fissare il giorno 13 di questo mese per lo svolgimento di questa mia proposta, credendo che nel frattempo saranno esaurite le materie poste all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, lo svolgimento di questa proposta di legge s'intenderà stabilito per la giornata del 13 di questo mese.

L'onorevole Guerzoni, affetto da una malattia che esige una lunga cura, scrive chiedendo un congedo di un mese.

L'onorevole Ferri chiede per urgenti affari di famiglia un congedo da otto a dieci giorni.

L'onorevole Mezzanotte per motivi di malattia chiede un congedo di un mese.

(I chiesti congedi sono accordati.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E SULL' ENTRATA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge, per modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Deve mettersi in discussione l'articolo 5 del progetto della Commissione, ora 7:

« L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023.

« Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato regio decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge. »

L'onorevole Melchiorre propone che al primo capoverso di quest'articolo quinto del progetto della Commissione, si aggiunga il seguente articolo come secondo paragrafo:

« Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia, sia nominativa, sia al portatore, da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate d'interesse, stipendio, pensioni ed assegni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

**MELCHIORRE.** Signori, il mio emendamento credo incontri l'approvazione della coscienza di tutti i rappresentanti della nazione. È un atto di giustizia, è un

atto di moralità il votare questo emendamento. Le ragioni che l'avvalorano sono state dottamente, ampiamente, diffusamente discusse innanzi alla Camera nelle tornate del 14, del 15, del 16 e del 17 maggio 1866. L'esito di queste discussioni amplissime e faccendissime fu votato per appello nominale ed ebbe per risultamento l'affermativa. Io farei torto a me, farei ingiuria agli onorevoli rappresentanti della nazione, se per un momento solo sospettassi che una votazione diversa potesse avere luogo in quest'occasione. Si potrebbe però evitare la votazione con sotterfugi, mi permettano questa frase, la quale ha bisogno di un certo commento per essere convenientemente apprezzata.

Quali sarebbero questi sotterfugi parlamentari cui accennavo? Si potrebbe in primo luogo dire: la questione è molto grave. Ed io ripeto: perchè è grave bisogna discuterla e votarla una seconda volta, come fu discussa e votata nelle tornate ora ricordate.

In secondo luogo potrebbe aggiungersi: ma il ministro delle finanze non è presente. Sarebbe desiderabile che egli lo fosse, poichè la parola del Governo potrebbe illuminare moltissimi e me in particolar modo; io però quantunque brami questa parola illuminatrice, pure ho tale convinzione della giustizia di questo emendamento che, ancorchè il ministro non fosse presente, se potessi, lo voterei dieci volte. Ma se mai fosse necessaria la presenza del ministro per dichiarare i suoi pensamenti, io pregherei l'onorevole presidente della Camera, che in gentilezza non si lascia vincere da alcuno, d'invitare il signor ministro, perchè venga per un momento a dichiarare le sue idee su questa questione, che alcuni ritengono gravissima, e che io tengo per grave bensì, ma di rigorosa giustizia il definirla oggi stesso.

Si potrebbe dire inoltre: qui non è il luogo opportuno.

Signori, se si parla d'opportunità, io credo che questa sia luminosamente indicata dalla discussione di questa legge stessa.

Qui noi che cosa facciamo? Modifichiamo la legge sulla ricchezza mobile. Ora il mio emendamento riguarda precisamente un cespite di ricchezza mobile, il quale, se fosse adottato, darebbe all'erario oltre a 15 milioni, senza l'erogazione di alcuna spesa. Signori, il principio è consegnato solennemente nella legge del 14 luglio 1864, e precisamente nell'articolo 6; cui desidererei si ponesse mente.

Dunque il principio che la rendita iscritta debb'essere tassata oggi è una legge; il principio non ha prodotto le sue conseguenze.

Di chi la colpa? È del non essersi pensato al modo come rendere effettiva la legge che si era votata il 14 luglio 1864.

Fin d'allora, o signori, furono prevedute le conseguenze che si sono verificate; e se in quell'epoca non